

Accordo Stato-Regioni sulla formazione per le attrezzature (art. 73 c.5 D.Lgs 81/08)



L'articolo 73 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi alle attrezzature di lavoro. Il Comma 5 stabilisce che per alcune attrezzature individuate in sede di Conferenza Stato-Regioni è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonchè le modalità di riconoscimento ditale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In questo quadro, si inserisce l'accordo della Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60. In base al nuovo accordo viene definito il seguente elenco:

1) Piattaforme di lavoro mobili elevabili



2) Gru a torre



3) Gru mobile



4) Gru per autocarro



5) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)



6) Trattori agricoli o forestali



7) Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale cariatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)



8) Pompa per calcestruzzo



Il percorso formativo individuato dal nuovo accordo definisce le modalità per il riconoscimento dell'abilitazione. E' opportuno ricordare che il rilascio del «patentino» non costituisce un percorso sostitutivo o una diversa modalità di formazione, ma rappresenta un ulteriore obbligo rispetto a quelli di informazione e formazione già previsti.

Tali concetti sono riassunti nell'Allegato A dell'Accordo dove si legge "La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall'articolo 37 del D.lgs. 81/08".

L'Allegato A dell'accordo, è suddiviso in due sezioni, A e B.

La sezione A, recante «Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.lgs. 81/08)» riporta l'elenco e la definizione (indicante le sotto categorie e i limiti dimensionali) delle attrezzature oggetto di abilitazione.

DI SEGUITO ALCUNI PUNTI SALIENTI DELL'ACCORDO STATO REGIONI

SOGGETTO FORMATORI

1. Le Regioni e le Province autonome;

Il Ministero del Lavoro;

L'INAIL;

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore d'impiego delle attrezzature;

Gli ordini o collegi professionali;

Le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici organizzate per la formazione e accreditate (*);

I soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione per le specifiche attrezzature e accreditate (*);

I soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di sicurezza e salute del lavoro e accreditate (*);

Gli enti bilaterali;

Le scuole edili.

(*) in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all'esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa.

REQUISITI DEI DOCENTI

Per quanto riguarda i requisiti dei docenti viene richiesta per i docenti teorici, esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, mentre per i docenti pratici viene richiesta esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per quanto attiene l'organizzazione dei corsi l'Accordo stabilisce che deve essere individuato un responsabile del progetto formativo e la presenza dei partecipanti deve essere annotata su un apposito registro.

Alla parte teorica dei corsi possono partecipare un massimo di 24 discenti, mentre per la parte pratica il rapporto istruttore/allievi non può essere inferiore a 1:6.

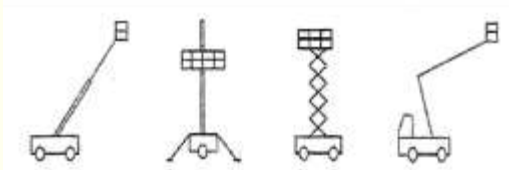
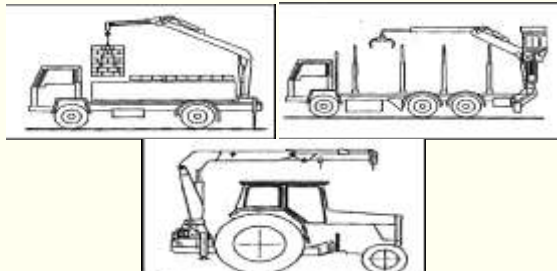
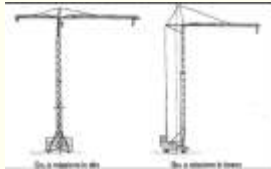
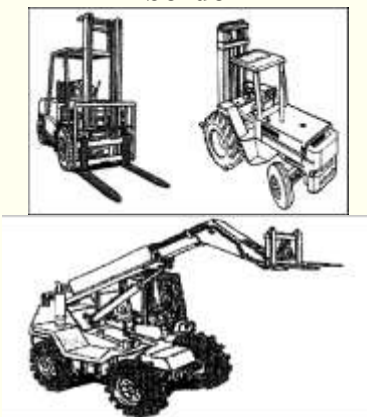
Le attività pratiche devono essere effettuate in area idonea, le cui caratteristiche sono definite nell'allegato I,

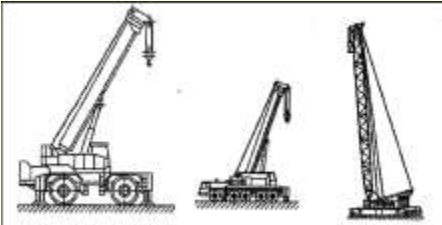
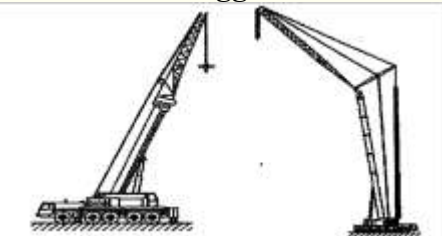
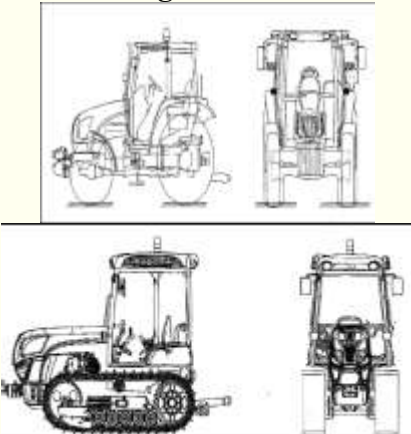
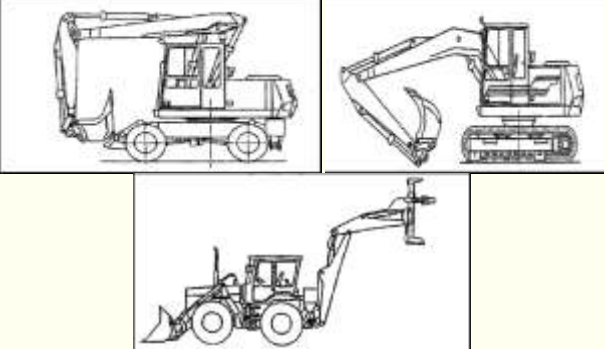
L'abilitazione del discente, per ciascuna attrezzatura, deve essere attestata dal soggetto formatore sulla base della frequenza di almeno il 90% del monte orario complessivo ed al superamento delle prove di verifica dell'apprendimento (non computabili nel monte ore).

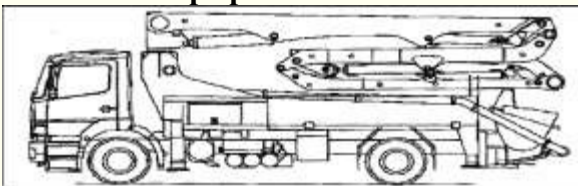
L'abilitazione così ottenuta ha validità quinquennale ed entro tale periodo il lavoratore dovrà frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore di cui almeno tre su aspetti pratici.

Il nuovo accordo entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale e quindi il 12 marzo 2013) e la norma transitoria di cui al punto 12, prevede che i "lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo".

L'articolazione e la durata dei corsi per ciascuna attrezzatura è riassunta nella Tabella seguente.

Attrezzatura	Durata totale formazione	modulo teorici (ore): giuridico normativo e tecnico	Durata modulo pratico (ore)
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE) 	8 (PLE con stabilizzatori) 8 (PLE senza stabilizzatori) 10 (PLE con e senza stabilizzatori)	1 Giuridico normativo 3 Tecnico	4 (PLE con stabilizzatori) 4 (PLE senza stabilizzatori) 6 (PLE con e senza stabilizzatori)
Gru su autocarro 	12	1 Giuridico normativo 3 Tecnico	8
Gru a Torre 	12 (gru a rotazione in basso) 12 (gru a rotazione in alto) 14 (gru a rotazione in basso e in alto)	1 Giuridico normativo 7 Tecnico	4 (gru a rotazione in basso) 4 (gru a rotazione in alto) 6 (gru a rotazione in basso e in alto)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 	12 (carrelli industriali semoventi) 12 (carrelli semoventi a braccio telescop.) 12 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 16 (tutte le tre categorie precedenti)	1 Giuridico normativo 7 Tecnico	4 (carrelli industriali semoventi) 4 (carrelli semoventi a braccio telescop.) 4 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 8 (tutte le tre categorie precedenti)
Gru mobili	14 (Corso Base)	1 Giuridico	7

Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso 		normativo 6 Tecnico	
Gru mobili Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile 	22 ore Corso Base di 14 ore x Gru Mobile + Moduli Aggiuntivi di 8 ore)	1 Giuridico normativo 6 Tecnico (Corso base) + 4 (modulo aggiuntivo)	7 (corso base) + 4 (modulo aggiuntivo)
Trattori agricoli o forestali 	8 per trattori a ruote 8 per trattori a cingoli 13 (trattori a ruote e a cingoli)	1 Giuridico normativo 2 Tecnico	5 per trattori a ruote 5 per trattori a cingoli
Escavatori, pale caricatori, terne ecc 	10 per scavatori idraulici 10 per scavatori a fune 10 per caricatori frontali 10 per terne 10 per autoribaltabili a cingoli 16 per scavatori	1 Giuridico normativo 3 Tecnico	6 per scavatori idraulici 6 per scavatori a fune 6 per caricatori frontali 6 per terne 6 per autoribaltabili a cingoli 12 per scavatori

	idraulici, caricatori frontali e a terne		idraulici, caricatori frontali e a terne
Pompe per calcestruzzo 	14	1 Giuridico normativo 6 Tecnico	7

UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (E-LEARNING)

L'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per i moduli teorici (Modulo giuridico e modulo tecnico).

RICONOSCIMENTO DEI CORSI PREGRESSI

Tipo di corso	Equipollenza
corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati all'accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento	Completa equipollenza
corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati	È necessaria la frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo
corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento	È necessaria la frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo con verifica finale dell'apprendimento
<i>NB: I corsi pregressi devono essere documentati tramite il registro del corso che dovrà riportare le firme dei partecipanti e dei docenti, i contenuti, le ore di formazione erogate (inizio e fine) e gli esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica.</i>	